



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare
Area Servizi Catastali
Ufficio Coordinamento e Verifiche Catastali

Roma,
Prot. n°
Allegati
Rif. nota del
Prot. n°

6 MAR. 2008
18259

All'Ufficio Provinciale di

CUNEO

(Rif. Nota prot. 1727 del 31.1.2008)

E p.c.

Alla Direzione Regionale per il Piemonte

Area Supporto e Coordinamento Operativo

TORINO

Oggetto: Elenchi fabbricati art. 2 comma 36 D.L. 262/06, convertito in Legge n. 286/06 – Quesiti.

In merito ai quesiti formulati da codesto Ufficio al fine di dare una risposta precisa ed esauriente alle questioni sollevate dai tecnici esterni, dalle associazioni di categoria o dai semplici cittadini, sull'esatta interpretazione delle norme in materia, si rappresenta quanto segue:

- a) Nell'ipotesi di fabbricato non in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità, esattamente descritto al Catasto Edilizio Urbano ma non risultante in cartografia, il titolare dei diritti reali non è tenuto alla presentazione del tipo mappale al Catasto Terreni, qualora il fabbricato sia ante 04/11/1969. Per i fabbricati iscritti in C.E.U. dopo la suddetta data e più in generale per ogni fabbricato urbano è possibile richiedere alla parte la presentazione del tipo mappale di aggiornamento. In caso di inadempienza è applicabile la specifica sanzione qualora non sia intervenuta la prescrizione ordinaria (quinquennale).
- b) Nell'ipotesi di fabbricato in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità non risultante in cartografia nè nell'archivio censuario del CT, il titolare dei diritti reali è tenuto alla presentazione degli atti di aggiornamento catastali (tipo mappale al Catasto Terreni e docfa al Catasto Fabbricati). Nel caso di fabbricati presenti nell'archivio censuario ma non in cartografia, trattandosi di fabbricati acquisiti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2/1/98 n.28, nulla

Largo Leopardi, 5 00185 ROMA tel. 3906477751 e-mail: dc_ccpi_ascat_ucvc@agenziaterritorio.it
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585

è possibile richiedere alla parte atteso che il rilievo del fabbricato era competenza del catasto.

- c) Nell'ipotesi di immobile iscritto in CT come fabbricato rurale e presente nelle mappe con la sua configurazione attuale, non adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente), ma di tipo accessorio/strumentale alle attività agricole, il cui titolare non sia in possesso dei requisiti soggettivi di ruralità, la parte non è tenuta ad alcun adempimento. A tale fine rilascerà una specifica dichiarazione barrando nel modello di segnalazione di anomalia (all'elenco di fabbricati ex rurali pubblicato) la casistica: *"la tipologia di immobile non richiede accatastamento al Catasto Edilizio Urbano in quanto l'immobile non è adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente) ma è di tipo strumentale alle attività agricole, con destinazione d'uso a....."*.

Per quanto concerne il recupero in mappa delle geometrie dei fabbricati per i quali la parte non è tenuta alla presentazione del tipo mappale si evidenzia che è stata emanata la procedura operativa n. 120 del 28/02/2008 che disciplina fra l'altro anche questa specifica attività.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Carlo Cannafoglia)

